

Imperium, staat, civitas

Ein kritischer Beitrag zum postmodernen Konzept der Macht

Imperium, stato, civitas

Contributo critico alla concezione postmoderna del potere

VILLA VIGONI

DEUTSCH-ITALIENISCHES ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE EXZELLENT

CENTRO ITALO-TEDESCO PER L'ECCELLENZA EUROPEA

Durante le giornate del 19, 20 e 21 marzo 2013 si è tenuto presso Villa Vigoni (Como), il Congresso italo-tedesco sulla concezione postmoderna del “potere”, organizzato dai Professori Riccardo Cardilli (Università degli studi di Roma Tor Vergata), Martin Schermaier (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn), Carlo Mongardini (Università Sapienza, Roma) e Maurizio Bach (Universität Passau).

Nel giorno 19 marzo, la sezione dei lavori viene aperta con il saluto inaugurale del Professor **Carlo Mongardini**, il quale esplica la ragione di questi incontri: si tratta di un'integrazione, in un momento storico di crisi, per cercare di comprendere il problema dinnanzi al quale si trovano oggi i paesi. Ciò che deve essere compreso è il senso dello Stato. Che cos'è? Lo Stato è un'idea, sostiene, l'idea che abbiamo del vivere insieme, un ideale che dobbiamo perseguire.

Nel proseguire prende la parola il Professor **Martin Schermaier**, sottolineando che il compito di tale Congresso è quello di discutere a livello interdisciplinare sul concetto di Reich, Stato, e *civitas*, andando al di là di quello che rappresenta il settore di ricerca di ognuno; sottolineando che il pensiero tedesco è sempre volto a considerare lo Stato come legalità, si mostra ben disposto a mutare orientamento sulla base delle relazioni dei giovani ricercatori e dottorandi partecipanti al Congresso.

Di seguito, la parola viene ceduta al Professor **Pierangelo Catalano** (Università Sapienza Roma), il quale esplica che il diritto romano non conosce la parola “Stato”. Spiega che il Mommsen, per primo, inventa il concetto di Stato tedesco. Sottolinea che Hegel aveva chiara la differenza tra il concetto di Stato ed il concetto di impero. Gli elementi del primo sono la sovranità, la popolazione ed il territorio; nell'*imperium* non c'è la sovranità, non c'è il popolo non c'è la territorialità. *Imperium* vuol dire comando. Evidenzia che l'impero non è confine, questo non vuol dire, però, che non ci sia una difesa territoriale naturale. Secondo la propria visione, con la lettura della Costituzione *Deo Auctore* è possibile giungere alla nozione di spazio.

La prima giornata prosegue con la relazione del Professor **Christian Hattenauer** (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg), il quale analizza il concetto di impero da una prospettiva tedesca. Il Sacro romano impero veniva definito, dall'imperatore di Francoforte, come impero pieno di pezze. Questo perché comprendeva le etnie più variegate, più di seicento Stati. Il simbolo di questo impero era l'aquila a due teste per indicare i vari stati imperiali. Il potere era quindi conteso tra l'imperatore ed i principi i quali avevano potuto ottenere dei privilegi. Quindi, i concetti di imperatore/Kaiser ed impero/Reich erano da sempre contrapposti a quello del potere dei principi, i quali, creando il collegio dei principi elettori contrapposto all'imperatore stesso, cercano, di contraddistinguere la propria sovranità. Sottolinea l'opinione di Pufendorf secondo il quale l'impero è un corpo irregolare simile ad un mostro nel quale il capo e gli arti si contrappongono tra loro. Fa riferimento al Gönner,

il quale, sulla stessa scia, ritiene, invece, che l'impero sia un organismo composto da più elementi. È un ordine di diritto e di pace che ha consentito la legittimazione di se stesso. Conclude sostenendo che l'Impero tutelato dall'ordine al quale si contrappone il particolarismo imperiale ha permesso di far durare la pace per 150 anni. Questo deve rappresentare uno spunto per il particolarismo anche in Europa.

Si cede la parola poi alla Dott.ssa **Emanuela Calore** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), la quale intraprende un intervento in relazione alla figura del tribuno della plebe come garante e difensore del popolo. Inizia la propria esposizione ricordando a tutti il contenuto dell'art. 1 comma 2 della Costituzione italiana, sottolineando che quella sovranità popolare, a cui si fa riferimento, non è strettamente tutelata, in quanto non si ha un vero e proprio difensore e garante del popolo. Nella *res publica* romana il garante della plebe è il tribuno della plebe, una magistratura inviolabile formatasi a seguito della secessione della plebe sul monte Sacro nel 494 a.C.. La Dott.ssa Calore si concentra, in particolare, sul potere negativo del tribuno della plebe manifestato con l'*intercessio* tribunizia attraverso la quale si ha un potere di veto sugli atti di imperio di portata generale emessi da qualsiasi magistrato potendone paralizzare l'esecuzione.

Si prosegue con l'intervento del **Christian Goldschmidt** (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg), il quale si concentra su come si sia giunti ad una indipendenza della competenza giudiziaria dall'impero. Nell'epoca merovingia, infatti, sottolinea il Goldschmidt, il Re amplifica i propri poteri giuridici, le sedute giudiziarie avvenivano con il Re, il quale, avendo il diritto di avocazione, poteva decidere in base alla propria discrezionalità. Nel XII secolo vi sono dei movimenti riformatori per ottenere le competenze giudiziarie degli Stati. Si iniziano, poi, a creare i tribunali formati dai vicariati giuridici nominati dagli Stati imperiali e dal re. Nel XVIII l'indipendenza viene raggiunta.

Riprendono i lavori nel pomeriggio con la relazione della Professoressa **Tatiana Alexeeva** (Università Statale di San Pietroburgo) sulla differenziazione tra il concetto di Carstvo (impero), Narod (popolo), e Gosudarstvo (stato). Inizialmente il termine "carstvo", riporta la Professoressa, era utilizzato per indicare l'imperatore romano, essendo Costantinopoli, la città dello zar. Il termine "zar" è diverso da re e da principe. Il concetto ha un'origine divina ed il suo portatore è umano, il quale, quindi può sbagliare. Per questo motivo, il popolo non può sempre obbedire, e lo zar non deve dimenticare che al di sopra di lui c'è Dio. Nel periodo di Pietro I (1721), lo zar era responsabile della vita religiosa, doveva convocare i consigli ecclesiastici, e nello stesso tempo, la chiesa influenzava gli affari statali. Vi era sintonia tra il potere statale ed ecclesiastico, sulla base di una vocazione universalistica.

La giornata del 19 marzo continua con la relazione della Dott.ssa **Solange Guida** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), in merito alla correlazione tra l'*imperium populi Romani* e "o imperio" del Brasile. Nella propria relazione, la Dott.ssa tratta di Antonio Vieira, missionario in Brasile creatore della teoria del quinto impèrio, considerato come l'istaurazione del regno di Cristo sulla terra. Egli aveva un progetto di integrazione delle genti nel regno del Portogallo e del Brasile. Questa idea di Vieira sembra rappresentare non solo il recupero del concetto di popolo nell'impero romano, con la sua concezione di apertura, ma anche la sua importanza come causa fondamentale della forza dell'impero romano.

A seguire l'intervento del Dott. **Xu Tieying** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), il quale tratta del potere imperiale nella tradizione storica cinese. Il Dottor Tieying esplica come il dispotismo, di cui la Cina è manifestazione, abbia le origini in Aristotele, essendosi poi, diffuso nella civiltà occidentale, fino a giungere anche in oriente, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Sottolinea alcuni aspetti del potere imperiale nella tradizione storica cinese successiva

all'unificazione della Cina realizzata dal primo imperatore Qin Shihuang, il cui governo si ricorda solo per la crudeltà e per le conquiste militari, non essendo mai stato elevato verso il divino.

Nella seconda giornata del 20 marzo, la sezione dei lavori viene aperta con la relazione del professor **Maurizio Bach** (Universität Passau) in merito alla trasformazione dello Stato. Esplica la interdipendenza tra la società e lo Stato, in quanto la prima genera il secondo, ma è lo Stato che plasma la società. Lo Stato è in continua trasformazione proprio perché è la società a trasformarsi. Si concentra sull'europeizzazione, processo di unione eclatante, creante un sistema giuridico sovrapposto agli stati individuali. Europeizzazione, però, sostiene, significa anche svalutazione degli Stati nazionali, in quanto la loro sovranità viene limitata dalle strutture dell'Unione Europea.

Terminata tale relazione prende la parola la Dott.ssa **Roberta Iannone** (Sapienza Università di Roma), la quale esamina il concetto di capitale asociale, i patronati e le clientele del potere postmoderno. La Dottoressa Iannone pone in evidenza *in primis* che per Roma il potere rappresenta la propria anima. In particolare, si fa riferimento al potere clientelare, rimandando quindi al particolarismo. Sostiene che pensando al concetto di particolarismo slegato dall'universalismo, si avrebbe una lettura semplificatrice della realtà.

Si cede la parola poi, al Dott. **Holger Grefrath** (Humboldt-Universität, Berlin), il quale tratta del principio di determinatezza e di vincolo. Asserisce il Dott. Grefrath che il principio di determinatezza è un principio che sfugge alle concretizzazioni dogmatiche, sottolineando che la Corte Costituzionale precisa il principio in maniera negativa, ovvero stabilendo quando una norma non si presenta come determinata. A Roma, esplica, attraverso la concretizzazione di rituali, veniva compiuto il negozio giuridico, e quella ritualità esternava la determinatezza del negozio che si andava a concludere.

A seguire, il Dott. **Emanuele Rossi** (Sapienza Università di Roma) si occupa dello stato di eccezione, riferendosi in particolare ai centri di permanenza temporanea. Sostiene che lo stato di eccezione, sia un paradigma dominante nella politica moderna. La massima espressione ci viene offerta, spiega il Rossi, dall'atteggiamento che si ha nei confronti dello straniero. Questi, infatti, vengono accolti in uno spazio di eccezione, che possono essere strutture inglobanti, dove tutta la vita del singolo viene regolata.

La giornata del 20 marzo continua nel pomeriggio con la relazione del Professor **Carlo Mongardini**, in merito alle trasformazioni della politica moderna ed al futuro dello Stato. Ribadisce il proprio concetto di Stato quale cammino verso la realizzazione dell'obiettivo, rappresentato dall'idea dello stare insieme, senza il quale, sottolinea, diventerebbe puro potere. La società politica, evidenzia, è una gerarchia che tradisce l'eguaglianza della società civica. Il potere deve esistere in relazione al bene comune dello Stato. Quando la classe borghese cerca di arrivare al potere, la politica assume un nuovo ruolo: creare l'unità nel molteplice.

La parola viene ceduta alla Dott.ssa **Erika Antonini** (Università Sapienza Roma), occupandosi della multidimensionalità del potere nelle società postmoderne, analizzandone le forme, le strategie e gli effetti. La Dottoressa analizza il declino delle forme di governo, che si verifica quando queste diventano invasive.

I lavori continuano con l'intervento del Dott. **Wolfram Buchwitz** (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn), il quale tratta della giurisdizione arbitrale. Con il metodo arbitrale, una parte della giurisdizione viene trasferita dallo Stato ai privati. Evidenzia, il Dott. Buchwitz, i principali effetti di tale metodo giurisdizionale: 1) La diffusione quantitativa della giurisdizione arbitrale, in quanto

più semplice; 2) Varie innovazioni apportate da questo metodo, riducendo quindi, la portata statale; 3) Difficoltà per la comprensione delle decisioni raggiunte attraverso tale giurisdizione.

Di seguito è **Katharina Stypulkowsky** (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn) ad intervenire trattando della definizione di concetti giuridici da parte della legislazione statale. In particolare si sofferma sulla figura del *bonus pater familias* cercando di dimostrare come la legislazione statale non sia l'unico fattore che influenzi il diritto. In Francia ed in Italia questa figura è espressa con la formula del buon padre di famiglia, nel diritto romano emergeva dalla prassi esprimendo l'ideale etico per la società. Con tale figura, si tenta di esprimere quale sia il comportamento consono, a seconda degli interessi sociali coinvolti, in una specifica situazione. Conclude evidenziando che sono nati non pochi problemi quando si è cercato di codificare tale espressione, che hanno evidenziato l'incapacità dello Stato in questo compito.

La successiva giornata del 21 marzo si apre con la relazione del Professor **Martin Schermaier** trattando del concetto di appartenenza ad uno Stato e della partecipazione alle norme giuridiche. Il Professor Schermaier evidenzia come la cittadinanza sia sempre meno rilevante ai fini della partecipazione politica. In particolare, sostiene che attualmente si stia formando un processo attraverso il quale le norme si applicano a agli abitanti di un determinato Stato a prescindere dall'aver queste la cittadinanza del medesimo Stato. Lo Stato è per il Professore, esercizio del monopolio di potere. Nel diritto romano, la partecipazione alle norme giuridiche ha come presupposto la cittadinanza romana. L'estensione della cittadinanza da parte di Caracalla a tutti gli abitanti dell'impero, è un'estensione di sudditanza.

Di seguito prende la parola la Sign.a **Hanna Herberz** (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn) trattando del rapporto di concordanza o concorrenza tra lo Stato e la Chiesa. La chiesa, sottolinea Herberz, è una comunità di Cristiani, ed il popolo di Dio ha il compito di annunciare il proprio credo. I principi cattolici valgono, quindi, per chi fa parte di questa comunità, a prescindere dalla nazionalità. Con la costituzione di Weimar si disconosce l'esistenza di una chiesa di Stato. Si lascia quindi la completa libertà in quanto la nazionalità non può avere una confessione. Il concetto di cittadino è assolutamente diverso da quello di Cristiano. Il potere ecclesiastico è quindi separato da quello statale, ma non è uno Stato nello Stato.

Proseguono i lavori con la relazione della Dottoressa **Roberta Marini** (Università di Roma Tor Vergata) in merito all'attualità dell'idea giuridica di *civitas augescens*. La Dottoressa pone in luce il rapporto tra una concezione universale di cittadinanza, tipica della visione romana e una concezione chiusa della stessa, come quella moderna, legata ai requisiti di territorialità e nazionalità. Con la formula *civitas augescens*, si intende infatti, la cittadinanza che cresce e si modifica, con conseguente adattamento del diritto. Gli Stati nazionali moderni, invece, sono incapaci di crescere autonomamente, sono rigidi, ed il concetto che vige costante è quello di divisione e di opposizione. Con la Comunità Europea non si è giunti ad un miglioramento, in quanto si è arrivati al paradosso della doppia cittadinanza.

La sezione dei lavori prosegue con la relazione del **Alexander Schüßler** (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn) riguardo il diritto matrimoniale e del concetto di collisione. La domanda che pone il Dottore è cosa succede nel caso di divorzio tra due soggetti di nazionalità diverse; se si debbano seguire le regole del paese di provenienza del soggetto straniero (o di entrambi), o quelle del paese in cui i coniugi vivono. Nel diritto privato internazionale tale situazione viene indicata come collisione. Alla base di tale ragionamento vi è il significato di cittadinanza. Abbraccia l'idea secondo la quale, il termine cittadinanza dovrebbe essere legato al luogo in cui si risiede normalmente.

Nel pomeriggio proseguono i lavori con la relazione del Professor **Riccardo Cardilli** (Università di Roma Tor Vergata) riguardo i modelli di *ius* oltre lo Stato e l'importanza di un quadro di regole giuridiche universali. Dopo aver esplicitato che il diritto nazionale ha una precisa determinazione spaziale, che porta l'incarnazione di quel diritto a quel determinato territorio, sostiene che tale concezione non sia di certo idonea a capire il rapporto tra l'impero e il territorio, in quanto l'impero ha sempre avuto vocazione universale. Sottolinea che i Romani da sempre hanno un'idea di diritto che va al di là del territorio. Con lo *ius fetiale* si comprendono rapporti giuridici e religiosi tra Romani e non Romani. Da questa idea, si sviluppa, poi lo *ius gentium*, come diritto comune a tutti gli uomini legato alla *ratio naturalis*, secondo quanto tramandatoci da Gaio. La raffinatezza del *corpus iuris civilis* di Giustiniano diventa base dei diritti dei Regni, il diritto comune si incarna nel testo autoritativo.

Si procede con l'intervento della **Inga Schulz** (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn), la quale si occupa dell'evoluzione legislativa e giuridica sotto il controllo statale, offrendo come esempio il concetto tedesco di colpa. La premessa che la Dottoressa esplica è che la determinatezza del diritto ci potrebbe consentire di comprendere in modo univoco il diritto, attraverso la dettagliata formalizzazione della legge. Quanto più severe sono le informazioni che fornisce lo Stato tanto maggiore è la sicurezza all'interno del diritto. Un esempio di come un termine possa essere oggetto delle più diverse interpretazioni, sostiene sia evidente nel termine colpa, dal momento che viene utilizzato dallo Stato facendo riferimento a concetti differenti. Concepisce, quindi, necessario che un termine venga utilizzato per un concetto unitario, cercando, attraverso il linguaggio, di giungere alla comprensione univoca dei costrutti giuridici.

Prende la parola, il Dott. **Stefano Porcelli** (China University of Political Science and Law), il quale si occupa della questione del bilanciamento del potere delle parti nei contratti transnazionali e di come ciò offra uno spunto da cui poter riflettere circa la questione dei limiti dello stato di fronte alla globalizzazione. Sottolinea come, nel corso degli ultimi decenni, il numero ed il valore di contratti transnazionali sia cresciuto in modo esponenziale, e come a livello interstatale si stiano, tuttavia, incontrando delle enormi difficoltà nel riuscire ad elaborare delle norme in grado di regolare tale fenomeno e facendo sì che questo compito sembra essere stato in via di fatto assunto dagli 'esperti' che operano affiancando le parti ovvero quali soggetti chiamati a risolvere le controversie tra queste. Un'ipotesi che potrebbe avanzarsi, cogliendo spunti dal diritto romano, che come noto si pone una prospettiva universalistica ed in particolare da quanto legato allo *ius gentium*, potrebbe essere quella del far riferimento a dei modelli contrattuali elastici, basati su pochi elementi e dunque in grado di misurarsi in modo più agevole con le differenze culturali etc. che possono incontrarsi tra le parti in un'epoca in cui appunto le relazioni tra queste avvengono su scala globale.

Ultimo intervento si ha con il **Gregor Albers** (Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn) il quale tratta dell'autonomia contrattuale e dell'ordine esterno. Definisce il contratto come un autoregolamento proveniente dal basso, che può assumere forme diverse, le quali conducono ad una frammentazione giuridica. Descrive il diritto internazionale quale diritto basato sulla consuetudine e sui trattati tra Stati i quali sono destinatari dello stesso. Bisognerebbe attribuire a tale diritto una sorta di morale attraverso la quale stabilire la soluzione comportamentale in ogni specifica situazione. Rileva la differenza tra il diritto privato e quello internazionale nel bisogno di unità da parte di quest'ultimo. L'arduo compito di fornire un'unità a tale diritto spetta alla politica.

Si chiudono i lavori con un saluto del Professore **Carlo Mongardini**, il quale ringrazia i partecipanti invitandoli ad elaborare progetti in relazione ai temi trattati in queste tre giornate.